


Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S. Giorgio di Piano
S. Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**

TUTTI




**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) INTERCOMUNALE**

INDICE:

ART. 1 – OGGETTO.....	PAG. 3
ART. 2 – CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI	PAG. 4
ART. 3 – FUNZIONI E COMPITI DI COMPETENZA DELLE GIUNTE E DEI CONSIGLI DEI SINGOLI COMUNI	PAG. 4
ART. 4 – AMBITO TERRITORIALE.....	PAG. 5
ART. 5 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI.....	PAG. 5
ART. 6 – PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI	PAG. 5
ART. 7 – PERSONALE.....	PAG. 6
ART. 8 – DURATA E RECESSO.....	PAG. 6
ART. 9 – RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE.....	PAG. 6
ART. 10 – PATRIMONIO DELL'UNIONE.....	PAG. 7
ART. 11 – TARIFFE.....	PAG. 7
ART. 12 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA.....	PAG. 7
ART. 13 – CONTROVERSIE	PAG. 8
ART. 14 – NORMA DI RINVIO.....	PAG. 8
ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI.....	PAG. 8

Prot. N°14058/2008 Unione Reno Galliera.



**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) INTERCOMUNALE**

L'anno duemilaotto, addì 31 del mese di dicembre con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

I COMUNI DI:

1. **ARGELATO:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Luigi Pasquali**, nato a Argelato (Bo) il 20.12.1958, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Argelati n. 4, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 12/12/2008 (codice fiscale 00968810374);
2. **BENTIVOGLIO:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Vladimiro Longhi**, nato a Bologna (BO) il 06/02/1956, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza della Pace n. 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 26/11/2008 (codice fiscale 80008130371);
3. **CASTELLO D'ARGILE:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Massimo Pinardi**, nato a Cento (FE) il 09.11.1969, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza Gadani n. 2, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 12/12/2008 (codice fiscale 80008210371);
4. **CASTEL MAGGIORE:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Marco Monesi**, nato a Bologna (BO) il 25/4/1955, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Matteotti n. 10, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 26/11/2008 (codice fiscale 00819880378);
5. **GALLIERA:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Giuseppe Chiarillo**, nato a Accettura (MT) il 05.05.1955, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Eroi della Libertà, n. 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 11/12/2008 (codice fiscale 01040680371);
6. **PIEVE DI CENTO:** rappresentato dal Sindaco **Sig.ra Milena Correggiari**, nata a Pieve di Cento (BO) il 03.10.1955, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza Andrea Costa n. 17, la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.62 del 27/11/2008 (codice fiscale 00470350372);
7. **SAN GIORGIO DI PIANO:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Valerio Gualandi**, nato a Portomaggiore (FE) il 16.10.1952,, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several initials below it.]



della Libertà, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 13/12/2008 (codice fiscale 01025510379);

8. **SAN PIETRO IN CASALE:** rappresentato dal Sindaco Sig. **Alessandro Valenti**, nato a Roma (RM) il 16/7/1957, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Matteotti n. 154, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 24/11/2008 (codice fiscale 80062730371);

E

L'UNIONE RENO GALLIERA, costituita con atto Rep: 26055/10744 in data 9 giugno 2008 e rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. **Alessandro Valenti** nato a Roma (RM) il 16/7/1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, Via dell'Artigiano, 4/4 - 40016 San Giorgio di Piano il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n. 24 del 15/12/2008 (P.I. e codice fiscale 02855851206)

PREMESSO

- che in data 9/6/2008 Rep.26055/10744 a rogito notaio Tosi è stata costituita l'**Unione Reno Galliera** tra i Comuni di: Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Centro, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, ai sensi del vigente Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, e sottoscritto il relativo Statuto;
- che i citati comuni aderenti alla Unione Reno Galliera hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante conferimento alla medesima le funzioni dello Sportello Unico delle Attività Produttive con le deliberazioni consiliari soprarichiamate, tutte esecutive ai sensi di legge;
- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;


Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, degli articoli 10 e 11 della L.R. 10/08, nonché dell'articolo 7 dello Statuto dell'Unione ha per oggetto il conferimento all'Unione di funzioni, compiti e attività relativi

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

alla gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.Lgs. n. 112/98, al D.P.R. n. 447/98 e successive modificazioni e della Legge Regionale n. 3/99.



2. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti le attività di produzione e di scambio di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.
3. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.


ART. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI

1. Lo sportello unico assicura l'esercizio delle funzioni di carattere:
 - a) amministrativo, per la gestione del procedimento unico;
 - b) informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
 - c) promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio dell'intero ambito.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione tutte le attività previste dal D.P.R. 20.10.98 N. 447, e successive modificazioni e integrazioni, sia che si tratti di attivazione di nuove attività, che di modifiche di attività già esistenti.
3. Presso lo Sportello Unico è istituito il servizio "Progetti di impresa" facente parte della rete provinciale di promozione di nuove imprese. Il servizio svolge attività di orientamento e consulenza per la nascita di nuove imprese, fornendo al potenziale imprenditore supporto nella verifica di fattibilità del progetto e consulenza sui procedimenti amministrativi per l'avvio dell'impresa.
4. Per i procedimenti afferenti licenze/autorizzazioni/nulla osta allo svolgimento di attività commerciali, produttive e/o di servizio, allo SUAP è delegato l'intero procedimento incluse le fasi di istruttoria amministrativa (controllo dei requisiti soggettivi, coerenza con i regolamenti comunali) e di controllo delle attività.

ART. 3 - FUNZIONI E COMPITI DI COMPETENZA DELLE GIUNTE E DEI CONSIGLI DEI SINGOLI COMUNI

1. In conformità con quanto stabilito dall'art. 5 del presente regolamento alla Giunta ed al Consiglio dell'Unione spettano gli atti strumentali all'esercizio delle funzioni delegate.

2. Restano in capo agli organi collegiali dei Comuni, i regolamenti che prevedono specifici contingentamenti territoriali, nonché gli atti di pianificazione urbanistica comunale connessi ai procedimenti facenti capo al SUAP.



ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

ART. 5 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione e dell'art 11 della Legge Regionale n° 10/08 il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'oggetto è integrale, senza che residuino in capo al Comune attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione, salva l'articolazione degli sportelli decentrati comunali per un migliore rapporto con l'utenza.
2. Fatto salvo ciò che è previsto nell'art. 3, i compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli Comunali sono esercitate dal Consiglio dell'Unione e le funzioni della Giunta Comunale sono esercitate dalla Giunta dell'Unione.
3. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un ufficio unico, la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta e adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia, ovvero mediante le altre forme previste dallo Statuto dell'Unione.
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato di seguito nella presente convenzione.

ART. 6 - PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI

1. Ai sensi degli artt. 7 comma 2 lett e) e dell'art 25 comma 2 dello Statuto, l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazione periodiche sull'andamento della gestione.
2. Viene assicurata inoltre la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di pianificazione secondo le tempistiche previste dalla normativa e dal regolamento di contabilità.

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'A' and 'S. V. A.']

3. Per lo svolgimento delle funzioni di raccordo con i singoli Comuni, può essere istituito una comitato tecnico di coordinamento facente capo al Responsabile del Servizio composta da un rappresentante dei SUE di ogni Comune




ART. 7 - PERSONALE

1. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, l'Unione definisce la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.
2. Ai sensi dell'art.27 dello Statuto, nello svolgimento delle attività conferite, l'Unione si avvale di norma di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, ovvero attiva autonomamente altre tipologie di rapporti di lavoro dipendente o autonomo qualora se ne ravvisi l'opportunità.
3. A tale fine gli Enti aderenti alla presente convenzione si impegnano ad attivare le procedure di trasferimento diretto del personale già impiegato presso il servizio associato, secondo la disciplina dell'art. 31 D.Lgs 165/2001 "Passaggio di dipendenti per effetto del trasferimento di attività" e nel rispetto delle procedure di concertazione sindacale. Nelle more del trasferimento si intendono confermati i provvedimenti di assegnazione funzionale all'Unione dei dipendenti in comando.

ART. 8 - DURATA E RECESSO

1. In accordo con l'art.5 dello Statuto dell'Unione, la durata della convenzione è a tempo indeterminato.
2. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di aprile di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell' anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d'intesa con l'Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successivi.
3. L'Unione, in coerenza con l'art. 7 comma 5 dello Statuto, con la delibera consigliere di presa d'atto della revoca, verifica il permanere delle condizioni della maggioranza dei comuni aderenti e che gli stessi rappresentino almeno i 3/5 della popolazione complessiva ai fini del permanere della gestione associata della funzione e del servizio.
4. Ogni Comune, con le modalità indicate nello Statuto, può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità provoca la contestuale decadenza della presente convenzione.

ART. 9 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE

- 
1. L'Unione ha autonomia finanziaria ed approva e gestisce il proprio bilancio secondo la normativa vigente.
 2. I Comuni aderenti alla convenzione partecipano alla copertura delle spese complessive dell'Unione sulla base di una percentuale determinata con l'utilizzo di criteri specifici che caratterizzano i vari servizi gestiti in forma associata.
 3. Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione viene individuata sia la percentuale di partecipazione complessiva, per ciascun Comune aderente, sia i criteri utilizzati per l'individuazione della stessa.


ART. 10 – PATRIMONIO DELL'UNIONE

1. I Comuni aderenti alla convenzione si impegnano a trasferire, a titolo gratuito, all'Unione tutte le attrezzature ed i beni mobili ed immobili necessari allo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.
2. L'Unione pertanto costituirà un proprio patrimonio iniziale e provvederà all'aggiornamento dello stesso e dei relativi inventari.

ART. 11 – TARIFFE

1. I servizi resi dallo Sportello Unico sono soggetti al pagamento di spese o diritti determinati in modo uniforme per tutti gli Enti associati, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
2. Le modalità applicative di riscossione e riversamento sono determinate con disposizioni del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.

ART. 12 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione Reno Galliera per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
 2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
 3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
- 



4. L'Unione Reno Galliera si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.
8. L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da una disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

ART. 13 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 14 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI


1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.


[Handwritten signatures and initials on the right margin]

COMUNE DI ARGELATO

Il Sindaco



Luigi Pasquali



COMUNE DI BENTIVOGLIO


Il Sindaco



Vladimiro Longhi

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE


Il Sindaco



Massimo Pinardi

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE


Il Sindaco



Marco Monesi

COMUNE DI GALLIERA


Il Sindaco



Giuseppe Chiarillo

COMUNE DI PIEVE DI CENTO


Il Sindaco



Milena Correggiari

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Il Sindaco




Valerio Gualandi


Handwritten signature

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Il Sindaco




Alessandro Valenti



UNIONE RENO GALLIERA

Il Presidente



Alessandro Valenti